

Rep. n.ro 107165.-

Racc. n.ro 20010.-

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

**IN PRIMA CONVOCAZIONE**

REGISTRATO BERGAMO 2

REPUBBLICA ITALIANA

il 22/04/2009

L'anno duemilanove, il giorno diciotto del mese di aprile alle ore  
10,16

n.5653 s.1T

€. 324,00

(18 aprile 2009)

In Bergamo, Largo Porta Nuova n. 2, presso la sede sociale del  
Credito Bergamasco.

Innanzi a me dott. FRANCO SCHIANTARELLI, Notaio residente in  
Bergamo ed iscritto al Collegio Notarile di Bergamo,

è presente il signor

avv. CESARE ZONCA, nato a Bergamo il tre dicembre millenove-  
centotrentacinque (3 dicembre 1935), domiciliato per la carica di  
cui infra in Bergamo, Largo Porta Nuova n. 2, libero professionista;  
il quale dichiara di essere intervenuto nella sua qualità di Presiden-  
te del Consiglio di Amministrazione del:

**"CREDITO BERGAMASCO - Società per Azioni"** con sede in Berga-  
mo, Largo Porta Nuova n. 2, capitale sociale Euro 185.180.541,00.=  
(interamente versato), iscritto presso il Registro Imprese di Berga-  
mo con il numero di Codice Fiscale e Partita IVA 00218400166, ap-  
partenente al **"Gruppo Bancario Banco Popolare"**, iscritto all'Albo  
dei Gruppi Bancari al n. 5034.4, aderente al Fondo Interbancario  
di Tutela dei Depositi, soggetto all'attività di direzione e coordina-  
mento della Capogruppo Banco Popolare Soc. Coop.



	Detto Comparente, della cui identità personale e qualità sopra-
	menzionata io Notaio sono certo, mi richiede di redigere, ai sensi
	del secondo comma dell'art. 2375 del Codice Civile, il verbale
	dell'assemblea straordinaria dei soci della predetta Banca, dichia-
	rando di assumerne la Presidenza, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto
	sociale.
	Il Presidente a questo punto constata che:
	<b>a)</b> la presente assemblea è stata convocata in tempo utile, me-
	diante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
	ca Italiana, foglio delle inserzioni n. 24 Parte II del 28 febbraio
	2009, nonché per maggiore completezza di informazioni, sui quoti-
	diani: "Italia Oggi" e "L'Eco di Bergamo", del 3 marzo 2009;
	<b>b)</b> sono presenti, oltre ad esso Presidente del Consiglio di Ammini-
	strazione,
	* gli Amministratori dott. Italo Calegari, ing. Renzo Capra, prof. E-
	manuele Carluccio, rag. Guido Crippa, prof.ssa Maria Luisa Di Bat-
	tista, dott. Maurizio Faroni, dott. Giacomo Gnutti, rag. Franco Meni-
	ni, dott. Alberto Motta, sig. Antonio Percassi, comm. Mario Ratti;
	* il Presidente del Collegio Sindacale signor prof. Giovanni Tantini,
	nonché i Sindaci signori rag. Fabio Bombardieri, dott. Eugenio Mer-
	corio, rag. Renato Salerno e rag. Antonio Zini;
	* il Direttore Generale signor rag. Giorgio Papa;
	hanno giustificato la propria assenza il dott. Fabio Innocenzi ed il
	rag. Giuseppe Grossi, Consiglieri;
	<b>c)</b> sono presenti attualmente e con riserva di aggiornarne i dati

nel corso della riunione al momento di ciascuna votazione, in proprio e per delega conservata agli atti della Società, n. 55 azionisti, che rappresentano n.ro 57.253.845 azioni pari al 92,75% del capitale, rispetto alle n. 61.726.847.= azioni da nominali Euro 3,00.= cadauna, costituenti l'intero capitale sociale.

Il Presidente dichiara quindi l'assemblea straordinaria in prima convocazione validamente costituita e idonea a deliberare sull'ordine del giorno di cui infra.

Il Presidente prosegue dicendo:

"In relazione alla vigenti disposizioni - ed in particolare all'art. 85 ed all'allegato 3E, punto 1, lett. e) della delibera Consob n. 11971/1999 - comunico che, dalla documentazione agli atti e dalle informazioni a disposizione, non risultano in essere patti parasociali riconducibili al disposto dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998.

Ricordo che l'art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998 stabilisce che i soci con quote di partecipazione alla società in misura superiore al 2% del capitale sociale devono darne comunicazione scritta alla società stessa ed alla Consob; il medesimo adempimento è prescritto per il superamento delle soglie rilevanti indicate dall'art. 117 della delibera Consob n. 11971/1999.

L'art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998 statuisce altresì che il diritto di voto inerente alle azioni per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato.

Analogamente, l'acquisizione a qualsiasi titolo di azioni che comporti una partecipazione superiore al 5% va comunicata alla Ban-



ca d'Italia, ovvero autorizzata dalla stessa, ai sensi degli artt. 19 e 20 del D. Lgs. n. 385/1993. Parimenti non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali le predette autorizzazioni o comunicazioni non siano state effettuate, in conformità all'art. 24 del D. Lgs. n. 385/1993.

Ai sensi della delibera Consob n. 11971/1999 (allegato 3E, punto I, lett. c), informo l'assemblea che - secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute in conformità ai preindicati disposti normativi e da altre informazioni a disposizione - partecipa alla società in misura superiore al 2% del capitale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, il seguente socio: Banco Popolare Soc. Coop. per n. 54.145.878 azioni, pari all'87,72% del capitale sociale.

Invito gli eventuali altri soci che siano nella condizione di dover effettuare la comunicazione prima richiamata a farlo presente.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 120, 5° comma, e 14, 5° comma, del D.Lgs. n. 58/1998, nonché dell'art. 24 del D.Lgs. n. 385/1993, in caso di inosservanza, le deliberazioni dell'assemblea sono impugnabili a norma delle previsioni del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.

Informo inoltre che il partecipante al capitale sociale del Credito Bergamasco in misura superiore al 5% (Banco Popolare Soc. Coop.) risulta possedere i requisiti di onorabilità stabiliti dal decreto del Ministro del Tesoro n. 144 del 18 marzo 1998 - in confor-

mità al Par. 5.1.2, Tit. II, Cap. 1, Sez. II, delle vigenti "Istruzioni di vigilanza per le banche" - e viene pertanto ammesso al voto ai sensi dell'art. 1, comma 6, del predetto decreto ministeriale."

A titolo informativo, l'avv. Zonca precisa inoltre che - secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute in conformità alle normative vigenti nonché da altre informazioni a disposizione - i primi dieci azionisti della banca sono:

Azionista	Totale azioni	Percentuale
* Banco Popolare Soc. Coop.	54.145.878	87,72%
* Opera Diocesana San Narno	818.674	1,33%
* Miro Radici Family of Companies S.p.A.	784.961	1,27%
* F.G.H. Franco Gnutti Holding S.p.A.	700.000	1,13%
* Privato	137.234	0,22%
* Citibank N.Y. S.A.	137.120	0,22%
* Banca Privata Edmond De Rothschild S.A.	117.925	0,19%
* Percassi Corporate S.r.l.	100.000	0,16%
* Eurizon Capital SGR S.p.A.	82.783	0,13%
* Privato	68.334	0,11%



Non pervenendo segnalazioni, il Presidente prosegue citando l'ordine del giorno dell'odierna assemblea straordinaria:

1. modifiche statutarie:

a) proposta di modifica degli artt. 13, 15, 16, 17, 20, 21, 24 e 31 dello statuto sociale;

b) deliberazioni inerenti e conseguenti: deleghe di poteri.

Il Presidente così prosegue:

"Ciò premesso, dovrei leggere la relazione del Consiglio di Amministrazione sui punti in discussione; inoltre il Presidente del Collegio Sindacale dovrebbe dare lettura della relazione del Collegio.

Peraltro, se siete d'accordo, al fine di accelerare i lavori dell'assemblea, e nella considerazione che:

- la relazione degli amministratori, il prospetto sinottico dello statuto sociale - con specifica indicazione delle motivazioni di ciascuna modifica proposta - e la relazione del Collegio Sindacale sono rimasti depositati presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. già a decorrere dal 2 aprile scorso, e, dalla predetta data, tale documentazione risultava consultabile anche sul sito Internet del Credito Bergamasco;

- copia dei documenti in discorso è stata consegnata ai soci che ne hanno fatto richiesta nel periodo preassembleare;

- il fascicolo a stampa, riportante la predetta documentazione, è in possesso di tutti i soci intervenuti;

direi di omettere la lettura della relazione degli amministratori, del testo statutario e della relazione del Collegio Sindacale."

L'assemblea approva la proposta all'unanimità, previa verifica che sono presenti attualmente, in proprio e per delega, n. 55 azionisti, che rappresentano n.ro 57.253.845 azioni pari al 92,75% del capitale, rispetto alle n. 61.726.847 = azioni costituenti il capitale.

Dopo aver aperto la discussione sul punto all'ordine del giorno dell'assemblea, nessun socio intervenendo, il Presidente dichiara chiusa la discussione e, sulla proposta di omettere la lettura – che ottiene il consenso unanime dell'assemblea (presenti in proprio e per delega, n.ro 55 azionisti, che rappresentano n.ro 57.253.845 azioni pari al 92,75% del capitale) – dà per letto il testo integrale degli articoli modificandi inseriti nell'ordine del giorno proposto dal Consiglio di Amministrazione, qui ritrascritto:

*"L'assemblea degli azionisti del Credito Bergamasco*

***delibera***

***A)*** di modificare i vigenti artt. 13, 15, 16, 17, 20, 21, 24 e 31 dello statuto sociale secondo il seguente letterale tenore:

***"Art. 13*** - L'amministrazione della società spetta a un consiglio di amministrazione composto da 12 a 17 componenti - eletti dall'assemblea fra soggetti in possesso dei prescritti requisiti - di cui uno espresso dalle minoranze.

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono, coloro che abbiano superato il limite di tre incarichi di amministrazione o controllo in altre società quotate o loro controllanti o controllate (più incarichi, fino ad un massimo di tre, all'interno del medesimo gruppo valgono per uno; superiori a tre valgono per due). Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla legge o dai regolamenti applicabili.

Gli amministratori sono nominati sulla base di liste contenenti un



numero di candidati almeno pari al numero massimo di amministratori eleggibili (17), di cui almeno due in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge; nelle liste i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo, con espressa indicazione di coloro che sono in possesso dei requisiti di indipendenza.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da tanti soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno la quota determinata ai sensi della vigente normativa di legge e regolamento. Tale quota sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dell'organo di amministrazione.

Ciascun socio - la cui legittimazione all'esercizio del diritto sia comprovata dal deposito contestuale di idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato - può concorrere alla presentazione di una sola lista e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono essere depositati:

- il curriculum professionale di ogni candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso al-



tre società;

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per ricoprire la carica di amministratore, nonché l'indicazione degli incarichi di amministrazione o controllo ricoperti in altre società;

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, di essere "indipendenti" o "non indipendenti" ai sensi di legge;

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura.

Ogni socio può votare una sola lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia la mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista comporta soltanto l'esclusione dei candidati stessi e non incide sulla valida presentazione delle liste cui appartengono.

All'elezione si procede come segue:

- risultano eletti alla carica di amministratore - secondo l'ordine progressivo di presentazione - i nominativi contenuti nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, per un numero pari a quello determinato dall'assemblea meno uno;

- risulta altresì eletto alla carica di amministratore il nominativo indicato al primo posto della lista che - fra le restanti liste non collegate in alcun modo con i soci che hanno presentato o votato



la lista risultata prima - ha ottenuto il maggior numero di voti;

fermo restando che, nell'ambito degli eletti, almeno due risultino

in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di legge. In caso

contrario, il candidato eletto per ultimo (ovvero i due candidati

eletti per ultimi) per ordine di presentazione nella lista di maggio-

ranza è (sono) sostituito(i) - seguendo il numero progressivo con il

quale erano stati indicati - dal primo candidato non eletto (ovve-

ro dai primi due candidati non eletti) della medesima lista che sia

dotato (ovvero siano dotati) dei predetti requisiti di indipendenza.

Nel caso in cui venga presentata una sola lista, da essa verranno

tratti tutti gli amministratori. Nel caso non sia presentata alcuna li-

sta, gli amministratori vengono nominati dall'assemblea con vo-

tazione a maggioranza relativa.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, con scadenza alla

data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio

relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori

sono rieleggibili.

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomi-

na, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata co-

municazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, de-

cade dalla carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più ammini-

stratori, gli altri provvedono a sostituirli - nella prima seduta utile

del consiglio di amministrazione - con deliberazione approvata

dal collegio sindacale e purché la maggioranza sia sempre costi-

tuita da amministratori nominati dall'assemblea, scegliendoli - o-  
ve possibile e fatta salva la verifica dei requisiti prescritti - tra i  
non eletti delle liste di appartenenza degli amministratori cessati,  
seguendo l'ordine progressivo con cui erano stati indicati e nel ri-  
spetto di quanto disciplinato dalla legge in tema di indipenden-  
za. Gli amministratori - cooptati in base ai predetti criteri - restano  
in carica fino all'assemblea successiva. Gli amministratori - nomi-  
nati poi dall'assemblea in sostituzione dei cessati, sempre nel ri-  
spetto di quanto disciplinato dalla legge in tema di indipendenza  
- restano in carica sino al termine del periodo per il quale erano  
stati nominati gli amministratori sostituiti.

Nel caso in cui per la sostituzione di amministratori cessati non sia  
più possibile attingere alla lista che li ha espressi, la nomina del  
sostituto o dei sostituti avviene, da parte dell'assemblea, con vo-  
tazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista.

Venendo a mancare la maggioranza degli amministratori nomi-  
nati dall'assemblea ovvero l'intero consiglio, si provvede a norma  
di legge."

"**Art. 15** - Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la ordina-  
ria e straordinaria amministrazione della società, salvo quanto sia  
per legge o per statuto riservato all'assemblea.

In modo particolare fra l'altro spetta al consiglio di:

- determinare l'indirizzo generale della società e le norme di or-  
ganizzazione e di funzionamento della direzione, dei servizi e de-  
gli uffici, con facoltà di emanare in proposito regolamenti;



- provvedere alla formazione del bilancio e proporre la ripartizione degli utili;

- deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi in conformità alla normativa vigente;

- nominare, sospendere e revocare i dirigenti e gli altri dipendenti, stabilendone le attribuzioni e determinandone gli emolumenti in conformità alle politiche di remunerazione approvate dall'assemblea ai sensi del secondo comma dell'art. 17;

- previo parere obbligatorio del collegio sindacale, nominare, sospendere e revocare il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (scelto tra soggetti iscritti all'Albo dei Revisori Contabili o tra soggetti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio - con incarichi direttivi - nell'ambito di funzioni/uffici contabili e/o di bilancio di enti creditizi, finanziari, assicurativi), al quale sono attribuiti - con incarico di durata annuale - i poteri e le funzioni stabiliti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, nonché i poteri e le funzioni stabiliti dal consiglio all'atto della nomina o con successiva deliberazione;

- vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili;

- deliberare l'impianto e la soppressione di succursali, agenzie, recapiti, rappresentanze e altre dipendenze;

- deliberare su tutte le operazioni mobiliari e finanziarie rientranti nell'oggetto sociale nonché sugli investimenti immobiliari;

- accordare pegni ed ipoteche, consentire iscrizioni, riduzioni ipotecarie di somme o di beni, proroghe, surroghe, postergazioni, rinnovazioni, cancellazioni (anche nel caso che il credito non sia soddisfatto in espressa deroga all'art. 2883 c. c., ultimo capoverso) ed annotazioni di vincoli e svincoli di qualsiasi natura; rinun-

ciare ad ipoteche ed a surroghe legali, rilasciare altre dichiarazioni nei pubblici registri immobiliari, censuari, del Gran Libro del Debito Pubblico e nel Pubblico Registro Automobilistico, con es-

seno dei competenti conservatori e delle amministrazioni interessate da ogni obbligo e responsabilità in ordine alle formalità so-


praindicate, autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, della Cassa dei Depositi e Prestiti,

delle Tesorerie e Ricevitorie provinciali, presso gli uffici doganali, postali e delle telecomunicazioni, e presso ogni altro ufficio pub-

blico o privato senza limitazione o condizione alcuna;

- deliberare di stare in giudizio in ogni grado e sede con tutti i mezzi ordinari e straordinari e di recedere, transigere e compromettere in arbitri; eleggere domicili a tutti gli effetti legali, anche speciali, per determinati atti od affari;

- dispensare, caso per caso, i denuncianti lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione di libretti di deposito a risparmio d'importo non superiore al limite di legge da alcune o da tutte le formalità richieste dalla legge 30 luglio 1951, n. 948 - in conformità



all'art. 18 della legge stessa - determinando i limiti della documentazione della legittimità del possesso e della cognizione dell'evento, provvedendo poi ad autorizzare l'emissione dei duplicati.

Ferma restando l'applicazione del disposto di cui all'articolo 2436 del codice civile, competono altresì al consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:

- la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Avvalendosi della collaborazione della direzione generale, il consiglio di amministrazione - anche attraverso amministratori a ciò specificamente incaricati - riferisce al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare - ferma restando l'applicazione del disposto di cui all'articolo 2391 del codice civile - riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando partico-

lari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa può essere effettuata per iscritto al presidente del collegio sindacale."

**"Art. 16** - Il consiglio di amministrazione può nominare nel suo seno un comitato esecutivo di almeno tre membri, stabilendone la composizione, i poteri, il presidente e le norme di funzionamento, nonché un amministratore delegato fissandone le attribuzioni.

Può altresì conferire incarichi e deleghe speciali ad uno o più dei suoi membri nonché delegare - anche con facoltà di sub delega - parte dei propri poteri e le proprie attribuzioni, la rappresentanza della società ed anche la firma sociale a dirigenti e ad altri dipendenti, congiuntamente o disgiuntamente.

Nello specifico settore dell'erogazione del credito i poteri delegati al comitato esecutivo debbono essere circoscritti a fidi non superiori al quinto del patrimonio; ad importi regressivamente ridotti i poteri attribuiti ad amministratori delegati, comitati direzionali, dirigenti e ad altri dipendenti. Le erogazioni di credito concesse dai su indicati delegati devono essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione nella sua prima riunione successiva.

Il consiglio può anche per determinate specie di atti od affari delegare persona o persone estranee alla società.

In ogni caso il consiglio fissa la durata, le attribuzioni, le retribuzioni, eventuali cauzioni dei propri delegati, ferma la competenza esclusiva dell'assemblea per quanto concerne le retribuzioni dei componenti il comitato esecutivo. Gli organi delegati riferiscono



al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, almeno ogni novanta giorni, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e/o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Restano, comunque, riservati al consiglio, e non possono perciò essere delegati, i poteri e le facoltà che le norme vigenti attribuiscono alla competenza esclusiva del consiglio stesso. In particolare, oltre alle attribuzioni non delegabili per legge, non possono formare oggetto di delega:

- le decisioni concernenti le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;
- la nomina del direttore generale;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali;
- la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità."

**"Art. 17** - All'atto della nomina l'assemblea determina il compenso annuale spettante agli amministratori, in aggiunta al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea ordinaria approva altresì le politiche di remunerazione a favore degli amministratori, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, nonché eventuali piani di retribuzione incentivante basati su strumenti fi-



nanziari.

In conformità alle politiche di remunerazione di cui al comma che precede, ai componenti del consiglio aventi funzioni esecutive spetta, inoltre, la quota di utili stabilita nell'art. 31 del presente statuto."


**"Art. 20 - Il presidente o chi ne fa le veci:**

- rappresenta legalmente la società in giudizio e negli atti deliberati dal consiglio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori legali;

- presiede le riunioni del consiglio, fissandone gli ordini del giorno, tenendo conto delle proposte di deliberazione formulate dall'amministratore delegato - o, in assenza di questi, dal direttore generale o dalla direzione centrale, se nominata - ovvero dai consiglieri di amministrazione;

- in caso d'urgenza può assumere, d'intesa con l'amministratore delegato o, in assenza di questi, con il direttore generale, eventuali provvedimenti nell'interesse della società, riferendone al consiglio od al comitato esecutivo nella prima adunanza.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne assume i poteri a tutti gli effetti il vice presidente o ciò incaricato dal consiglio di amministrazione ovvero, in assenza di tale indicazione, il vice presidente più anziano di carica e, a pari anzianità di carica, il più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di tutti i vice presidenti, i poteri del presidente sono assegnati all'amministratore delegato e, in subordine, agli altri consiglieri,



secondo l'anzianità di carica."

**"Art. 21** - La firma sociale spetta al presidente, od a chi ne fa le veci secondo l'ordine fissato nell'ultimo comma dell'art. 20, nonché alle altre persone delegate a norma dell'art. 16 del presente statuto.

Il presidente, o chi lo sostituisce ai sensi del comma precedente, può rilasciare procure per il compimento di singoli atti o categorie di atti."

**"Art. 24** - L'assemblea ordinaria nomina, secondo le modalità stabilite dalla normativa - di legge e regolamentare - vigente nonché dal presente statuto, cinque sindaci effettivi e due supplenti in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza; nomina altresì il presidente del collegio sindacale, nel rispetto della normativa vigente.

Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di elezione dei sindaci, la nomina del collegio sindacale è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai seguenti commi.


Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi (sezione I) e l'altra per la nomina dei sindaci supplenti (sezione II). Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero complessivo dei sindaci da eleggere (cinque candidati per la carica di sindaco effettivo e due candidati per la carica di sindaco supplente), elencati - in ciascuna sezione - mediante un numero progressivo. Almeno i pri-

mi due candidati per la nomina a sindaco effettivo ed almeno il primo candidato per la nomina a sindaco supplente della lista presentata dai soci di riferimento - come definiti dalla normativa vigente - devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ha diritto a presentare una lista ogni socio che - anche congiuntamente ad altri soci - al momento della presentazione della stessa, sia titolare di una quota di partecipazione almeno pari a quella prevista dall'art. 13, comma 4, del presente statuto. Tale quota sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dell'organo di controllo.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie; i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. In caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato ad alcuna delle liste.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi



a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

b) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa vigente con questi ultimi;

c) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati nonché una dichiarazione con la quale gli stessi accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, oltre al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al comma precedente sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che - in base a quanto stabilito nel comma precedente - risultino collegati tra loro ai sensi della normativa vigente, il termine per la presentazione è prorogato di cinque giorni, fermo restando quanto previsto in ordine al deposito ed alla pubblicità delle liste. In tal caso le soglie previste ai sensi del precedente comma 4 sono ridotte alla metà.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi quattro candidati a sindaco effettivo (sezione I) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che ha ottenuto il

maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente.

Risultano eletti sindaci supplenti il primo candidato a sindaco supplente (sezione II) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato a sindaco supplente (sezione II) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente.


In caso di parità di voti fra due o più liste risultano eletti sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato a sindaco effettivo (sezione I) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco effettivo, subentra - in relazione alla lista di appartenenza del sindaco cessato - il sindaco supplente appartenente alla medesima lista.

Nel caso in cui subentri il sindaco supplente appartenente alla lista presentata e votata da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento - come definiti dalla normativa vigente - lo stesso assume altresì la presidenza del collegio.

Il nuovo sindaco resta in carica sino alla prima assemblea succes-



siva, che provvede a nominare sindaco effettivo il primo dei candidati non eletti (sezione I) della lista di appartenenza del sindaco sostituito. Nel caso in cui non sia possibile nominare a sindaco effettivo un candidato non eletto (sezione I) della lista di appartenenza, si procede ai sensi dell'ultimo comma. Viene comunque garantita la presidenza al sindaco appartenente alla lista presentata e votata da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente.

Qualora venga presentata una sola lista, da essa verranno tratti tutti i sindaci, effettivi e supplenti, e la presidenza del collegio spetta al primo candidato a sindaco effettivo. In caso di unica lista - nelle ipotesi di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco effettivo - per il subentro del sindaco supplente si applica l'ordine progressivo indicato nella medesima lista (sezione II).

Nel caso non sia presentata alcuna lista e per le delibere di nomina necessarie all'integrazione del collegio anche per l'impossibilità di attingere alle liste, i sindaci vengono nominati dall'assemblea con votazione a maggioranza relativa, assicurando la nomina di un sindaco effettivo di minoranza allorquando soci - non collegati (ai sensi della normativa vigente) ai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa né ai soci di riferimento, legittimati ai sensi della normativa vigente e del presente statuto, nel rispetto delle soglie di cui al comma 4 - presentino candidati in possesso dei requisiti richiesti."

**"Art. 31** - L'utile netto risultante dal bilancio, dedotto il 10% per la

riserva legale e quegli eventuali ulteriori prelevamenti a favore di

riserve straordinarie o per altra destinazione che su proposta del

consiglio di amministrazione vengano deliberati dall'assemblea

ordinaria, è così ripartito:

0,5% (ovvero la diversa percentuale, ove inferiore, che sarà ap-

provata dall'assemblea dei soci in conformità alle politiche di re-

munerazione di cui all'art. 17) a favore dei componenti del consi-

glio di amministrazione aventi funzioni esecutive, in conformità al-

le politiche di remunerazione approvate dall'assemblea ai sensi

dell'art. 17;

6% a disposizione del consiglio di amministrazione per la costitu-

zione di un fondo a cui attingere per erogazioni a titolo di benefi-

cenza, assistenza o liberalità, a suo giudizio. Le somme possono in

tutto o in parte essere conferite ad apposita fondazione avente i

medesimi ovvero uno o più degli scopi suddetti;

93,5% (ovvero la quota residua superiore) agli azionisti."

**B)** di dare mandato al Presidente ed ai Vice Presidenti, anche di-

sgiuntamente fra loro, a compiere tutti gli atti necessari per il per-

fezionamento e l'attuazione della delibera, autorizzandoli in parti-


colare ad apportare al testo approvato le modifiche, aggiunte e

soppressioni che fossero eventualmente richieste dalle competen-

ti Autorità in sede di approvazione della deliberazione stessa."

Dopo aver ricordato ai soci che, ai sensi dell'art. 2368, secondo

comma, del codice civile, l'assemblea straordinaria delle società



che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea, rilevata la presenza di n.ro 55 azionisti portatori, in proprio e per delega, di n.ro 57.253.845 azioni, pari al 92,75% del capitale, il Presidente pone in votazione il suddetto ordine del giorno presentato dal Consiglio.

L'assemblea – per alzata di mano, con il voto favorevole di n. 54 soci portatori in proprio e per delega di n. 57.252.920 azioni sulle n. 61.726.847 azioni costituenti l'intero capitale (92,75%), con la sola astensione del socio "1199 Healthcare Employees Pension", portatore di n. 925 azioni e presente tramite delegato – delibera di approvare la predetta proposta.

\* \* \*

Essendo esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore dieci e trenta minuti.

Ai sensi e per gli effetti dell'allegato 3E della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, si allega sotto la lettera "A", per formare parte integrante e sostanziale del presente verbale, "l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea in proprio o per delega", nonché "i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti o si sono allontanati prima di una votazione, ed il relativo numero di azioni possedute."

Agli effetti di cui all'art. 2436 del Codice Civile, si conferma che il testo integrale aggiornato dello Statuto sociale è quello allegato al presente verbale sotto la lettera "B", per formarne parte inte-



grante e sostanziale.

Il Comparente dichiara di avere già preso conoscenza degli allegati "A" e "B" e pertanto dispensa me Notaio dalla lettura dei medesimi.


Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto del quale ho data lettura al Comparente che approvandolo pienamente con me Notaio lo sottoscrive.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia ed integrato di mia mano consta di numero sette fogli per venticinque facciate intere e quanto alla ventiseiesima scritta sin qui,

E.to: Cesare Zonca

" : Franco Schiantarelli Notaio (luogo sigillo)

\*\*\*



SPAZIO IN BIANCO ANNULLATO

Allegato "A" al n.ro 107165/20010 rep.

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 18 APRILE 2009 IN PRIMA CONVOCAZIONE - PARTE STRAORDINARIA  
 Lista dei soci presenti, in proprio o per delega


	Nominativo	Quantità di azioni			Rappresentante/Delegato
		In proprio	In proprio, rappresentato da	Per delega	
1	ALBERTI LUIGI	50			
2	ALBORGHETTI WALTER			2.362	FANTONI ADRIANO
3	AMORE ANTONIO	7.800			
4	BACIS ANNUNZIO	120			
5	BANCO POPOLARE Società Cooperativa			54.145.878	VEZZALINI GIAN CARLO
6	BARCELLA MARIA GRAZIA			15.500	FOGAROLI RICCARDO
7	BASSI GIANCARLO	100			
8	BELOTTI FABRIZIO	100			
9	BIANCHI ACHILLE	5			
10	BRENA GIULIA			2.715	FANTONI ADRIANO
11	CAIMI ANNAMARIA			1	LAUDI GIULIANO
12	CALEGARI ITALO	300			
13	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	4			
14	CARLUCCIO EMANUELE MARIA	1.000			
15	CASTAGNOLI ARRIGO	1.600			
16	CIOCCA GIUSEPPE	4.031			
17	CIOCCA MARIALUISA			3.707	CIOCCA GIUSEPPE
18	CIVIDINI LUCA VITTORIO	1.237			
19	COLOMBELLI ANNAMARIA			4.008	ALBERTI LUIGI
20	CORSINI VILMA MARIA			2.588	FANTONI ADRIANO
21	CRIPPA GUIDO	47.658			
22	FANTONI ADRIANO	17.140			
23	FANTONI ROSA			3.695	FANTONI ADRIANO
24	FASOLINI ANTONINO	5.000			
25	FGH - FRANCO GNUTTI HOLDING S.p.A.			700.000	RIVA PAOLO
26	FINETESS S.p.A.			5.160	ALBERTI LUIGI
27	FOGAROLI LIVIO			3.000	FOGAROLI RICCARDO
28	FOGAROLI RICCARDO	1			
29	FONDAZIONE DELLA COMUNITA' BERGAMASCA Onlus		37.650		VIMERCATI CARLO
30	FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO Onlus		24.000		GALLI LUCA
31	FORD MOTOR CO. DEFINED BENEFIT		1.419		BERGAMINI GIACOMO
32	FRATTA PASINI CARLO	200			
33	G.A. FUND I. EQUITIES NOVASTAR		11.000		BERGAMINI GIACOMO
34	GABBIADINI GIUSEPPE			10.457	FANTONI ADRIANO
35	GEROSA CARLO			4.130	FANTONI ADRIANO
36	GHIOLDI ALDO ERMINIO	25			
37	GIUDICI ANTONIO	4.000			
38	GNUTTI ALESSANDRA			6.125	RIVA PAOLO
39	GNUTTI GIACOMO	1.154			
40	GNUTTI MAGDA			15.373	CIOCCA GIUSEPPE
41	GNUTTI MARINA			6.640	RIVA PAOLO
42	LANDROVER PENSION SCHEME		157		BERGAMINI GIACOMO
43	LAUDI GIULIANO	1			
44	LETIZIA ANDREA	2			
45	LONGHI GIULIANO	3.000			
46	LOPEZ SPAJANI ARTURO ARMANDO			300	SPAJANI LIDIA
47	MARTINA ANTONIO	10			
48	MENINI FRANCO	2.900			
49	MIRO RADICI FAMILY OF COMPANIES S.p.A.			784.961	ALBERTI LUIGI
50	MORO PAOLO	2			
51	MOTTA ALBERTO	1.000			
52	OPERA DIOCESANA S. NARNO		818.674		CARMENATI LUCIO



53	PERCASSI ANTONIO	100			
54	PERCASSI CORPORATE S.r.l.			100.000	RIVA PAOLO
55	PERICO GIULIA			5.000	FASOLINI ANTONINO
56	PIATTI CLAUDIO GIOVANNI			1.283	FANTONI ADRIANO
57	PIAZZI SEVERINO	300			
58	PIAZZOLI ANGELO PIETRO	100			
59	POLI ALDO	2			
60	POLINI SUSANNA	200			
61	RADICI CASA S.r.l.			37.491	ALBERTI LUIGI
62	RADICI LEONARDO			2.911	ALBERTI LUIGI
63	RADICI MARCO			8.710	ALBERTI LUIGI
64	RADICI PALMIRO			212	ALBERTI LUIGI
65	RATTI MARIO	14			
66	RETTAGLIATA ESMERALDA			4.762	RIVA PAOLO
67	RHO ALDO			52.891	FANTONI ADRIANO
68	RHO MARIO			12.000	FANTONI ADRIANO
69	RIVA PAOLO	1			
70	ROTA MATTEO	1			
71	SCHIAANTARELLI FRANCO	3		14.488	ALBERTI LUIGI
72	SIAC IMMOBILIARE S.p.A.				
73	SICO ERNESTO	2			
74	SMALG S.p.A.			50.000	RIVA PAOLO
75	SPAJANI LIDIA	137.234			
76	SSB INV. FUNDS FOR TAX EXEMPT R. PLAN		1.508		BERGAMINI GIACOMO
77	STORNANTE DOMENICO	22			
78	TOGNI GIOACHINO	150			
79	VAL-FIN S.r.l.		10.536		CIOCCA GIUSEPPE
80	VENIER RAUL	200			
81	VENTRE CRESCENZO	250			
82	VEZZALINI GIAN CARLO	2		61.550	ALBERTI LUIGI
83	VILLA MARIA VITTORIA				VITALI MASSIMO
84	VITALI S.p.A.		7.790		BERGAMINI GIACOMO
85	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND		767		
86	ZONCA CESARE	34.500			BERGAMINI GIACOMO
87	1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION		925		
TOTALI		271.521	914.426	56.067.898	

L'elenco di cui sopra (n. 87 soci per 57.253.845 azioni, pari al 92,75% del capitale sociale costituito da 61.726.847 azioni da nominali 3 euro) comprende tutti i soci che hanno partecipato dall'inizio alla fine o solo parzialmente all'assemblea. Dal verbale dell'assemblea risulta il numero dei soci presenti ed il numero delle azioni rappresentate al momento delle votazioni. Inoltre, dall'elenco nominativo (allegato 1) risultano i soci che si sono astenuti durante le votazioni.

Numero totale azioni sociali	61.726.847
Totale azioni rappresentate	57.253.845
di cui:	
in proprio	271.521
in proprio, rappresentato da	914.426
per delega	56.067.898



ALLEGATO 1)

ELENCO DEI SOCI CHE SI SONO ASTENUTI SUL PUNTO 1) POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Nominativo	Quantità di azioni			Rappresentante delegato
	In proprio	In proprio, rappresentato da	Per delega	
1 1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION		925		BERGAMINI GIACOMO
TOTALI	0	925	0	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Allegato "B" al n.ro 107165/20010 Repertorio

## STATUTO SOCIALE

### TITOLO I

#### COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO DELLA SOCIETÀ

**Art. 1** - Il CREDITO BERGAMASCO, costituito a Bergamo il 1° giugno 1891, sotto la denominazione Banca Piccolo Credito Bergamasco, è un'azienda di credito avente la forma giuridica di società per azioni.

La denominazione sociale è **CREDITO BERGAMASCO Società per Azioni**.

**Art. 2** - La società ha sede in Bergamo, Largo Porta Nuova 2. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle autorizzazioni eventualmente occorrenti, può istituire dipendenze e uffici di rappresentanza, in Italia e all'estero.


**Art. 3** - La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100.

**Art. 4** - La società ha per scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

La società fa parte del Gruppo Bancario Banco Popolare. In tale



qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Gli amministratori della società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione delle disposizioni.

## **TITOLO II**

### **PATRIMONIO SOCIALE - SOCI ED AZIONI**

**Art. 5** - Il capitale sociale è di 185.180.541 euro, diviso in numero di 61.726.847 azioni da nominali 3 euro cadauna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea anche con emissione di azioni di categorie diverse.

Le azioni sono indivisibili e nominative.

Le azioni possono essere trasferite e assoggettate a vincoli reali nelle forme di legge.

**Art. 6** - Il domicilio di ogni azionista s'intende eletto, per quanto riguarda i rapporti con la società, presso l'indirizzo risultante dal libro soci.

## **TITOLO III**

### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

**Art. 7** - L'assemblea si riunisce presso la sede o altrove, in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea viene convocata dal consiglio di amministrazione;

a) ogniqualvolta il consiglio lo ritenga necessario;

b) entro 30 giorni dalla richiesta quando ne facciano domanda tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare, diversi da quelli sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta;

c) negli altri casi previsti dalla legge.

**Art. 8** - Sono regolate dalle disposizioni di legge:

a) le formalità ed i termini per la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie;

b) le condizioni e le maggioranze per la regolarità della costituzione e per la validità delle deliberazioni.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere - entro cinque giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di convocazione dell'assemblea - l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le richieste devono essere sottoscritte dai soci, la cui legittimazione all'esercizio del diritto sia comprovata dal deposito contestuale di idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato.

Possono intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto che presentino, con le modalità stabilite nell'avviso di convocazione, copia della comunicazione per l'intervento in assemblea inoltrata, ai sensi della normativa vigente.



	dall'intermediario incaricato almeno due giorni non festivi prima
	della riunione assembleare e tempestivamente comunicata alla
	società. Dalla richiesta per l'intervento e fino a che l'assemblea
	abbia avuto luogo, le azioni saranno indisponibili.
	<b>Art. 9</b> - Ogni azionista, nel rispetto delle norme di legge, può farsi
	rappresentare, mediante delega scritta, da altro azionista che si
	trovi in diritto d'intervenire.
	La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai
	sindaci ed ai dipendenti della società, né alle società da essa
	controllate ed amministratori, sindaci e dipendenti di queste, né
	alla società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico, né
	ai soci, amministratori, sindaci e dipendenti della società di revisio-
	ne stessa né al responsabile della revisione.
	<b>Art. 10</b> - L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di
	amministrazione o dal vice presidente più anziano di carica o, a
	parità di anzianità di carica, dal più anziano di età; in mancanza
	l'assemblea nomina il proprio presidente.
	Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nomina-
	to dall'assemblea. Se il verbale dell'assemblea è redatto da nota-
	io, questi funge da segretario.
	Quando sia ritenuto necessario, a suo giudizio, il presidente nomi-
	na due scrutatori fra gli azionisti.
	<b>Art. 11</b> - Le deliberazioni dell'assemblea si prendono a maggioran-
	za assoluta, fatte salve le diverse maggioranze espressamente
	previste dalla legge o dallo statuto.



Salvo che l'assemblea unanime non decida di procedervi per acclamazione, le elezioni alle cariche sociali sono deliberate a maggioranza relativa.

Spetta al presidente dell'assemblea di accertare la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, verificando il diritto d'intervento alla stessa, nonché di dirigere e regolare la discussione e di stabilire l'ordine e le modalità della votazione.

**Art. 12** - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario oppure dal notaio quando sia richiesto il ministero dello stesso.

### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Art. 13** - L'amministrazione della società spetta a un consiglio di amministrazione composto da 12 a 17 componenti - eletti dall'assemblea fra soggetti in possesso dei prescritti requisiti - di cui uno espresso dalle minoranze.

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono, coloro che abbiano superato il limite di tre incarichi di amministrazione o controllo in altre società quotate o loro controllanti o controllate (più incarichi, fino ad un massimo di tre, all'interno del medesimo gruppo valgono per uno; superiori a tre valgono per due). Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla legge o dai regolamenti applicabili.

Gli amministratori sono nominati sulla base di liste contenenti un numero di candidati almeno pari al numero massimo di ammini-



stratori eleggibili (17), di cui almeno due in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge; nelle liste i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo, con espressa indicazione di coloro che sono in possesso dei requisiti di indipendenza.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da tanti soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno la quota determinata ai sensi della vigente normativa di legge e regolamento. Tale quota sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dell'organo di amministrazione.

Ciascun socio - la cui legittimazione all'esercizio del diritto sia comprovata dal deposito contestuale di idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato - può concorrere alla presentazione di una sola lista e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono essere depositati:

- il curriculum professionale di ogni candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per ricoprire la carica di amministratore, nonché l'indicazione degli incarichi di amministrazione o controllo ricoperti in altre società;

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, di essere "indipendenti" o "non indipendenti" ai sensi di legge;

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura.

Ogni socio può votare una sola lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia la mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista comporta soltanto l'esclusione dei candidati stessi e non incide sulla valida presentazione delle liste cui appartengono.

All'elezione si procede come segue:

- risultano eletti alla carica di amministratore - secondo l'ordine progressivo di presentazione - i nominativi contenuti nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, per un numero pari a quello determinato dall'assemblea meno uno;

- risulta altresì eletto alla carica di amministratore il nominativo indicato al primo posto della lista che - fra le restanti liste non collegate in alcun modo con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima - ha ottenuto il maggior numero di voti;



fermo restando che, nell'ambito degli eletti, almeno due risultino in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di legge. In caso contrario, il candidato eletto per ultimo (ovvero i due candidati eletti per ultimi) per ordine di presentazione nella lista di maggioranza è (sono) sostituito(i) - seguendo il numero progressivo con il quale erano stati indicati - dal primo candidato non eletto (ovvero dai primi due candidati non eletti) della medesima lista che sia dotato (ovvero siano dotati) dei predetti requisiti di indipendenza.

Nel caso in cui venga presentata una sola lista, da essa verranno tratti tutti gli amministratori. Nel caso non sia presentata alcuna lista, gli amministratori vengono nominati dall'assemblea con votazione a maggioranza relativa.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli - nella prima seduta utile del consiglio di amministrazione - con deliberazione approvata dal collegio sindacale e purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, scegliendoli - ove pos-

sibile e fatta salva la verifica dei requisiti prescritti - tra i non eletti delle liste di appartenenza degli amministratori cessati, seguendo l'ordine progressivo con cui erano stati indicati e nel rispetto di quanto disciplinato dalla legge in tema di indipendenza. Gli amministratori - cooptati in base ai predetti criteri - restano in carica fino all'assemblea successiva. Gli amministratori - nominati poi dall'assemblea in sostituzione dei cessati, sempre nel rispetto di quanto disciplinato dalla legge in tema di indipendenza - restano in carica sino al termine del periodo per il quale erano stati nominati gli amministratori sostituiti.

Nel caso in cui per la sostituzione di amministratori cessati non sia più possibile attingere alla lista che li ha espressi, la nomina del sostituto o dei sostituti avviene, da parte dell'assemblea, con votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista.

Venendo a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea ovvero l'intero consiglio, si provvede a norma di legge.

**Art. 14** - Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e uno o più vice presidenti.

Il consiglio può scegliere un suo segretario nel proprio seno o nominare a tale ufficio un dirigente della banca.

**Art. 15** - Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della società, salvo quanto sia per legge o per statuto riservato all'assemblea.

In modo particolare fra l'altro spetta al consiglio di:



	- determinare l'indirizzo generale della società e le norme di organizzazione e di funzionamento della direzione, dei servizi e degli uffici, con facoltà di emanare in proposito regolamenti;
	- provvedere alla formazione del bilancio e proporre la ripartizione degli utili;
	- deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi in conformità alla normativa vigente;
	- nominare, sospendere e revocare i dirigenti e gli altri dipendenti, stabilendone le attribuzioni e determinandone gli emolumenti in conformità alle politiche di remunerazione approvate dall'assemblea ai sensi del secondo comma dell'art. 17;
	- previo parere obbligatorio del collegio sindacale, nominare, sospendere e revocare il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (scelto tra soggetti iscritti all'Albo dei Revisori Contabili o tra soggetti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio - con incarichi direttivi - nell'ambito di funzioni/uffici contabili e/o di bilancio di enti creditizi, finanziari, assicurativi), al quale sono attribuiti - con incarico di durata annuale - i poteri e le funzioni stabiliti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, nonché i poteri e le funzioni stabiliti dal consiglio all'atto della nomina o con successiva deliberazione;
	- vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti nonché sul rispetto effettivo

delle procedure amministrative e contabili;

- deliberare l'impianto e la soppressione di succursali, agenzie, recapiti, rappresentanze e altre dipendenze;

- deliberare su tutte le operazioni mobiliari e finanziarie rientranti nell'oggetto sociale nonché sugli investimenti immobiliari;

- accordare pegni ed ipoteche, consentire iscrizioni, riduzioni ipotecarie di somme o di beni, proroghe, surroghe, postergazioni, rinnovazioni, cancellazioni (anche nel caso che il credito non sia soddisfatto in espressa deroga all'art. 2883 c. c., ultimo capoverso) ed annotazioni di vincoli e svincoli di qualsiasi natura; rinunciare ad ipoteche ed a surroghe legali, rilasciare altre dichiarazioni

nei pubblici registri immobiliari, censuari, del Gran Libro del Debito Pubblico e nel Pubblico Registro Automobilistico, con esonero dei

competenti conservatori e delle amministrazioni interessate da ogni obbligo e responsabilità in ordine alle formalità sopraindicate,


autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, della Cassa dei Depositi e Prestiti, delle Tesorerie e

Ricevitorie provinciali, presso gli uffici doganali, postali e delle telecomunicazioni, e presso ogni altro ufficio pubblico o privato senza

limitazione o condizione alcuna;

- deliberare di stare in giudizio in ogni grado e sede con tutti i mezzi ordinari e straordinari e di recedere, transigere e compromettere in arbitri; eleggere domicili a tutti gli effetti legali, anche speciali, per determinati atti od affari;

- dispensare, caso per caso, i denuncianti lo smarrimento, la sottra-



	zione o la distruzione di libretti di deposito a risparmio d'importo
	non superiore al limite di legge da alcune o da tutte le formalità ri-
	chieste dalla legge 30 luglio 1951, n. 948 - in conformità all'art. 18
	della legge stessa - determinando i limiti della documentazione
	della legittimità del possesso e della cognizione dell'evento, prov-
	vedendo poi ad autorizzare l'emissione dei duplicati.
	Ferma restando l'applicazione del disposto di cui all'articolo 2436
	del codice civile, competono altresì al consiglio di amministrazio-
	ne le deliberazioni concernenti:
	- la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice
	civile;
	- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
	- la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresen-
	tanza della società;
	- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.
	Avvalendosi della collaborazione della direzione generale, il con-
	siglio di amministrazione - anche attraverso amministratori a ciò
	specificamente incaricati - riferisce al collegio sindacale sull'atti-
	vità svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finan-
	ziario e patrimoniale, effettuate dalla società e dalle società con-
	trollate; in particolare - ferma restando l'applicazione del disposto
	di cui all'articolo 2391 del codice civile - riferisce sulle operazioni
	nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto pro-
	prio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita
	l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene



effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa può essere effettuata per iscritto al presidente del collegio sindacale.

**Art. 16** - Il consiglio di amministrazione può nominare nel suo seno un comitato esecutivo di almeno tre membri, stabilendone la composizione, i poteri, il presidente e le norme di funzionamento, nonché un amministratore delegato fissandone le attribuzioni.

Può altresì conferire incarichi e deleghe speciali ad uno o più dei suoi membri nonché delegare - anche con facoltà di sub delega - parte dei propri poteri e le proprie attribuzioni, la rappresentanza della società ed anche la firma sociale a dirigenti e ad altri dipendenti, congiuntamente o disgiuntamente.

Nello specifico settore dell'erogazione del credito i poteri delegati al comitato esecutivo debbono essere circoscritti a fidi non superiori al quinto del patrimonio; ad importi regressivamente ridotti i poteri attribuiti ad amministratori delegati, comitati direzionali, dirigenti e ad altri dipendenti. Le erogazioni di credito concesse dai su indicati delegati devono essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione nella sua prima riunione successiva.

Il consiglio può anche per determinate specie di atti od affari delegare persona o persone estranee alla società.

In ogni caso il consiglio fissa la durata, le attribuzioni, le retribuzioni, eventuali cauzioni dei propri delegati, ferma la competenza esclusiva dell'assemblea per quanto concerne le retribuzioni dei



componenti il comitato esecutivo. Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, almeno ogni novanta giorni, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e/o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Restano, comunque, riservati al consiglio, e non possono perciò essere delegati, i poteri e le facoltà che le norme vigenti attribuiscono alla competenza esclusiva del consiglio stesso. In particolare, oltre alle attribuzioni non delegabili per legge, non possono formare oggetto di delega:

- le decisioni concernenti le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;
- la nomina del direttore generale;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali;
- la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità.

**Art. 17** - All'atto della nomina l'assemblea determina il compenso annuale spettante agli amministratori, in aggiunta al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea ordinaria approva altresì le politiche di remunerazione a favore degli amministratori, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, nonché

eventuali piani di retribuzione incentivante basati su strumenti finanziari.

In conformità alle politiche di remunerazione di cui al comma che precede, ai componenti del consiglio aventi funzioni esecutive spetta, inoltre, la quota di utili stabilita nell'art. 31 del presente statuto.

**Art. 18** - Il consiglio di amministrazione si raduna normalmente ogni mese e tutte le volte che il presidente lo creda necessario o gliene sia fatta richiesta da almeno quattro amministratori ovvero negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge.


È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio e del comitato esecutivo si tengano per teleconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

**Art. 19** - Le adunanze del consiglio sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

A parità di voto prevale il voto cui accede il presidente.

Il verbale della riunione viene firmato dal presidente della stessa e dal segretario.

**Art. 20** - Il presidente o chi ne fa le veci:



- rappresenta legalmente la società in giudizio e negli atti deliberati dal consiglio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori legali;

- presiede le riunioni del consiglio, fissandone gli ordini del giorno, tenendo conto delle proposte di deliberazione formulate dall'amministratore delegato - o, in assenza di questi, dal direttore generale o dalla direzione centrale, se nominata - ovvero dai consiglieri di amministrazione;

- in caso d'urgenza può assumere, d'intesa con l'amministratore delegato o, in assenza di questi, con il direttore generale, eventuali provvedimenti nell'interesse della società, riferendone al consiglio od al comitato esecutivo nella prima adunanza.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne assume i poteri a tutti gli effetti il vice presidente a ciò incaricato dal consiglio di amministrazione ovvero, in assenza di tale indicazione, il vice presidente più anziano di carica e, a pari anzianità di carica, il più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di tutti i vice presidenti, i poteri del presidente sono assegnati all'amministratore delegato e, in subordine, agli altri consiglieri, secondo l'anzianità di carica.

**Art. 21** - La firma sociale spetta al presidente, od a chi ne fa le veci secondo l'ordine fissato nell'ultimo comma dell'art. 20, nonché alle altre persone delegate a norma dell'art. 16 del presente statuto. Il presidente, o chi lo sostituisce ai sensi del comma precedente, può rilasciare procure per il compimento di singoli atti o categorie

di atti.

## COLLEGIO SINDACALE

**Art. 22** - Il collegio sindacale è composto da cinque sindaci effettivi e due supplenti rieleggibili.


Le attribuzioni, i doveri e la durata in carica sono quelli stabiliti dalla legge. Il collegio sindacale, mediante nota scritta a firma del presidente del collegio, informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possano costituire irregolarità nella gestione della società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.

Previa comunicazione scritta al presidente del consiglio di amministrazione antecedente di almeno 30 giorni la data fissata per la riunione, il collegio sindacale - ovvero almeno due sindaci - possono convocare l'assemblea, il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo.

**Art. 23** - Non possono essere nominati sindaci e, se eletti, decadono dall'incarico coloro che:

- risultino privi dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza stabiliti dalle normative vigenti;
- si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge;
- ricoprano incarichi di amministrazione o controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalle normative vigenti.

Salvo diversa disposizione normativa, di legge o di regolamento,



almeno due sindaci effettivi ed uno supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I sindaci non in possesso del requisito di cui al punto precedente devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

**a)** attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali aventi un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

**b)** attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancario, assicurativo e finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche (attinenti a diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari) e/o economiche, finanziarie (tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale), ovvero

**c)** funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, nonché nei settori della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio come definiti dal D. Lgs. n. 58/1998.

**Art. 24** - L'assemblea ordinaria nomina, secondo le modalità stabilite dalla normativa - di legge e regolamentare - vigente nonché dal presente statuto, cinque sindaci effettivi e due supplenti in

possesto dei prescritti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza; nomina altresì il presidente del collegio sindacale, nel rispetto della normativa vigente.

Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di elezione dei sindaci, la nomina del collegio sindacale è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai seguenti commi.

Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi (sezione I) e l'altra per la nomina dei sindaci supplenti (sezione II). Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero complessivo dei sindaci da eleggere (cinque candidati per la carica di sindaco effettivo e due candidati per la carica di sindaco supplente), elencati - in ciascuna sezione - mediante un numero progressivo. Almeno i primi due candidati per la nomina a sindaco effettivo ed almeno il primo candidato per la nomina a sindaco supplente della lista presentata dai soci di riferimento - come definiti dalla normativa vigente - devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ha diritto a presentare una lista ogni socio che - anche congiuntamente ad altri soci - al momento della presentazione della stessa, sia titolare di una quota di partecipazione almeno pari a quella prevista dall'art. 13, comma 4, del presente statuto. Tale quota sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dell'organo di controllo.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se



per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie; i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. In caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato ad alcuna delle liste.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi:

**a)** le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

**b)** la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa vigente con questi ultimi;

**c)** un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati nonché una dichiarazione con la quale gli stessi accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, oltre al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.




Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al comma precedente sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che - in base a quanto stabilito nel comma precedente - risultino collegati tra loro ai sensi della normativa vigente, il termine per la presentazione è prorogato di cinque giorni, fermo restando quanto previsto in ordine al deposito ed alla pubblicità delle liste. In tal caso le soglie previste ai sensi del precedente comma 4 sono ridotte alla metà.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi quattro candidati a sindaco effettivo (sezione I) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente.

Risultano eletti sindaci supplenti il primo candidato a sindaco supplente (sezione II) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato a sindaco supplente (sezione II) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente.

In caso di parità di voti fra due o più liste risultano eletti sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato a sindaco effettivo (sezione I) della lista che ha ottenuto il maggior numero



	ro di voti, tra le liste presentate e votate da parte di soci che non
	siano collegati ai soci di riferimento, come definiti dalla normativa
	vigente.
	In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco effettivo, subentra - in relazione alla lista di appartenenza del sindaco
	cessato - il sindaco supplente appartenente alla medesima lista.
	Nel caso in cui subentri il sindaco supplente appartenente alla lista
	presentata e votata da parte di soci che non siano collegati ai soci
	di riferimento - come definiti dalla normativa vigente - lo stesso
	assume altresì la presidenza del collegio.
	Il nuovo sindaco resta in carica sino alla prima assemblea successiva, che provvede a nominare sindaco effettivo il primo dei candidati non eletti (sezione I) della lista di appartenenza del sindaco
	sostituito. Nel caso in cui non sia possibile nominare a sindaco effettivo un candidato non eletto (sezione I) della lista di appartenenza, si procede ai sensi dell'ultimo comma. Viene comunque
	garantita la presidenza al sindaco appartenente alla lista presentata e votata da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente.
	Qualora venga presentata una sola lista, da essa verranno tratti
	tutti i sindaci, effettivi e supplenti, e la presidenza del collegio spetta al primo candidato a sindaco effettivo. In caso di unica lista -
	nelle ipotesi di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco effettivo
	- per il subentro del sindaco supplente si applica l'ordine progressivo indicato nella medesima lista (sezione II).

Nel caso non sia presentata alcuna lista e per le delibere di nomina necessarie all'integrazione del collegio anche per l'impossibilità di attingere alle liste, i sindaci vengono nominati dall'assemblea con votazione a maggioranza relativa, assicurando la nomina di un sindaco effettivo di minoranza allorquando soci - non collegati (ai sensi della normativa vigente) ai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa né ai soci di riferimento, legittimati ai sensi della normativa vigente e del presente statuto, nel rispetto delle soglie di cui al comma 4 - presentino candidati in possesso dei requisiti richiesti.

**Art. 25** - All'atto della nomina l'assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai sindaci, ai quali compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del loro ufficio.

#### **DIREZIONE**

**Art. 26** - La direzione generale è composta da un direttore generale e da uno o più condirettori o vice direttori generali, nominati dal consiglio di amministrazione.

Qualora sia nominato un amministratore delegato il consiglio può nominare, in alternativa alla direzione generale, una direzione centrale determinandone il numero dei componenti, le competenze e la ripartizione delle funzioni degli stessi.

La direzione centrale, se nominata, fa capo all'amministratore delegato.

**Art. 27** - La parte esecutiva delle operazioni sociali è affidata alla



direzione generale, o in mancanza della stessa alla direzione centrale, secondo le norme fissate dal consiglio di amministrazione e nell'ambito degli indirizzi gestionali stabiliti dall'amministratore delegato, se nominato.

**Art. 28** - Il direttore generale, nonché altri membri della direzione, chiamati a tale fine, assistono con voto consultivo alle riunioni del consiglio e del comitato esecutivo.

**Art. 29** - Il direttore generale, o, in mancanza, la direzione centrale, gestisce gli affari correnti, sovrintende alla struttura ed al funzionamento dei servizi, determina le competenze e la destinazione del personale, con esclusione dei dirigenti, formula le proposte di assunzione, di promozione e di provvedimenti disciplinari, con facoltà di sospendere provvisoriamente, riferendone al consiglio per le sue deliberazioni.

#### **TITOLO IV**

##### **BILANCIO UTILI E PERDITE**

**Art. 30** - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 31** - L'utile netto risultante dal bilancio, dedotto il 10% per la riserva legale e quegli eventuali ulteriori prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione che su proposta del consiglio di amministrazione vengano deliberati dall'assemblea ordinaria, è così ripartito:

\* 0,5% (ovvero la diversa percentuale, ove inferiore, che sarà approvata dall'assemblea dei soci in conformità alle politiche di remunerazione di cui all'art. 17) a favore dei componenti del consi-

glio di amministrazione aventi funzioni esecutive, in conformità alle politiche di remunerazione approvate dall'assemblea ai sensi dell'art. 17;

\* 6% a disposizione del consiglio di amministrazione per la costituzione di un fondo a cui attingere per erogazioni a titolo di beneficenza, assistenza o liberalità, a suo giudizio. Le somme possono in tutto o in parte essere conferite ad apposita fondazione avente i medesimi ovvero uno o più degli scopi suddetti;

\* 93,5% (ovvero la quota residua superiore) agli azionisti.

**Art. 32** - I dividendi si prescrivono a favore della società trascorso un quinquennio dall'epoca indicata per il pagamento.

## TITOLO V

### SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

**Art. 33** - Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità della liquidazione ed i poteri dei liquidatori in conformità alle norme di legge.

Per vidimazione:

Bergamo il, 18 aprile 2009

F.to: Cesare Zonca

" : Franco Schiantarelli Notaio (luogo sigillo)

\*\*\*

Copia conforme all'originale in carta libera per uso consentito dalla legge

Bergamo, 22 aprile 2009

